

Penale Sent. Sez. 4 Num. 24836 Anno 2021

Presidente: FUMU GIACOMO

Relatore: PEZZELLA VINCENZO

Data Udienza: 27/05/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

RUTIGLIANO GIUSEPPE (DECEDUTO) nato a Belpasso il 09/09/1957

avverso la sentenza del 02/04/2019 della CORTE APPELLO di CATANIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI

che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per morte del reo.

udito il difensore l'avvocato TORO CARMEN del foro di CATANIA in difesa di

RUTIGLIANO GIUSEPPE la quale associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale chiede altresì la decadenza delle statuzioni civili in accoglimento dei motivi di ricorso.



RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa dal Tribunale di Catania in composizione monocratica in data 3/7/2015 Rutigliano Giuseppe veniva riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 590 co. 3 cod. pen. in relazione all'art. 583 co. 1 n. 1 cod. pen. accertato in Belpasso l'8/8/2008 per avere, nella qualità di socio accomandatario e datore di lavoro di "Rutigliano Trasporti di Rutigliano Rocco Davide e Rutigliano Giuseppe & C. sas" -per colpa consistita in negligenza, imperizia ed imprudenza nonché in violazione degli artt. 2087 cod. civ., 18 co. 1 lett. d) e lett. l) dlgs. 81/08, non provvedendo a fornire al lavoratore Fallica Vincenzo i necessari e idonei dispositivi di protezione individuali (calzature antiscivolo e guanti da lavoro) e ad adempiere gli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37 dlgs. N.81/08 nei confronti del medesimo lavoratore- cagionato a Fallica Vincenzo lesioni gravi consistite in *"un trauma cranico con fratture costali e versamento pleurico; trauma vertebro-midollare con frattura D11+D12+LI con paraparesi grave"* dalle quali derivava una incapacità di attendere alle normali occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni. Nel territorio del Comune di Belpasso l'8/8/2008.

L'imputato veniva condannato, concesse gli attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di mesi quattro di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali; pena sospesa ai sensi dell'art. 163 cod. pen., con la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita Fallica Vincenzo da liquidare in separata sede, al pagamento in favore della stessa parte civile della somma di 15.000 euro a titolo di provvisoria ed alla rifusione delle spese processuali.

Sull'appello dell'imputato (che aveva chiesto l'assoluzione anche ai sensi dell'art. 530 co. 2 cod. proc. pen. ed in subordine la sospensione dell'esecuzione della condanna pagamento della provvisoria ex art. 600 cod. proc. pen.), la Corte d'Appello di Catania, con sentenza del **2/4/2019** dichiarava non doversi procedere nei confronti di Rutigliano Giuseppe per essersi il reato contestatogli estinto per intervenuta prescrizione e confermava nel resto la sentenza di primo grado, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di appello.

Restavano, dunque, confermate le statuizioni rese in primo grado in favore della costituita parte civile.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Rutigliano, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con un **primo motivo** il ricorrente deduce violazione degli artt. 192 co. 1 e 2 cod. proc. pen. e art 546 comma 1 lett. e cod. proc. pen., vizio di motivazione e travisamento di prova.

Ci si duole dell'avvenuta esclusione della prova dell'innocenza dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen. con conferma delle statuizioni civili e del rigetto della richiesta di sospensione della condanna al pagamento della provvisoria.

Si lamenta il travisamento delle dichiarazioni testimoniali rese dagli ispettori Rossi e Zullo e dalla parte civile nonché l'illogicità della motivazione laddove ricondurrebbe l'atto abnorme compiuto dalla parte lesa ad una sorta di responsabilità da contatto sociale del Rutigliano.

Vengono riportate la motivazione del provvedimento impugnato e le dichiarazioni testimoniali per lamentare l'utilizzo nella motivazione di un risultato di prova oggettivamente diverso da quello emerso dalla deposizione. In particolare, si lamenta l'erroneità dell'asserita mancanza di dispositivi di protezione e della ricostruzione della dinamica dei fatti, evidenziandosi, al contrario, come in realtà dalle prove acquisite emergerebbe l'esistenza di un apposito sistema di protezione anticaduta.

Ci si duole dell'assenza di motivazione dell'impugnato provvedimento in relazione alle specifiche doglianze sollevate con i motivi di appello, che evidenziavano come si fosse pervenuti alla condanna del Rutigliano, quale socio accomandatario della Rutigliano Trasporti s.a.s. in virtù di una sorta di responsabilità oggettiva e/o da contatto sociale, a fronte della mancanza di gravità, precisione e concordanza degli indizi a suo carico.

Con un **secondo motivo** il ricorrente deduce violazione dell'art. 192 comma 1 e 2 cod. proc. pen. e art 546 comma 1 lett. e cod. proc. pen., e vizio di motivazione.

Il ricorrente lamenta l'assoluta carenza di motivazione della sentenza impugnata che riproporrebbe un'apodittica ricostruzione della vicenda senza dare risposta alcuna ai motivi di appello.

Si tratterebbe di una mera "sentenza fotocopia" fondata su una "*totale mistificazione dei dati probatori*" (così in ricorso).

La Corte territoriale si sarebbe limitata a parafrasare il provvedimento di primo grado incorrendo in tutti gli errori fattuali e giuridici del tribunale, senza aggiungere alcun quid novi.

Con un **terzo motivo** si deduce violazione dell'art. 539 cod. proc. pen e vizio di motivazione in relazione alla mancata riforma delle statuizioni civili.

Ci si duole che la corte di appello si sia limitata a confermare la condanna generica alle statuizioni civili disattendendo le doglianze difensive sulla mancanza



di prova dell'inabilità riportata e delle cure subite dal Fallica nonché dei danni riportati, senza motivazione specifica.

Chiede, pertanto, l'accoglimento del ricorso con l'adozione di ogni provvedimento pertinente e consequenziale.

3. Successivamente, il difensore dell'imputato ne comunicava l'intervenuto decesso, per cui ne veniva acquisito il certificato di morte e, stante la discrasia esistente nell'indicazione della data di nascita in atti (indicata nella sentenza impugnata in 9/9/1949, ed in quella di primo grado, nonché nel ricorso in 9/9/1959) venivano disposti accertamenti in ordine alla stessa emergendo che il Rutigliano risulta nato in Belpasso il 9/9/1957.

4. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essersi il reato ascritto all'imputato estinto per intervenuta morte del reo.

Ed invero, dall'acquisito certificato di morte emerge che Rutigliano Giuseppe è deceduto in Catania il 19/8/2020.

Preliminarmente, tuttavia, va disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nell'intestazione della sentenza impugnata nel senso che la data di nascita di Rutigliano Giuseppe deve essere indicata nel 9 settembre 1957 e non nel 9 settembre 1949.

Ed invero, come si evince dalla certificazione pervenuta in atti dal Comune di Belpasso (CT) tale è la data di nascita dell'odierno ricorrente risultante dai registri anagrafici di quel Comune, ove, per contro, non risulta alcun Rutigliano Giuseppe nato né il 9 settembre 1949 e nemmeno il 9 settembre 1959.

5. Va aggiunto che non risultano fondate le doglianze proposte dal difensore circa la motivazione offerta dal provvedimento impugnato in punto di mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Ciò in quanto, con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità- la Corte isolana ha dato conto dell'infondatezza del motivo di gravame sull'insussistenza della responsabilità dell'imputato in quanto, premesso che Fallica Vincenzo al momento del sinistro era un lavoratore in nero alle dipendenze dell'imputato (e corretto è il rilievo che la circostanza che non vi fosse un regolare contratto di lavoro non esime il datore di lavoro dall'osservanza della disciplina in materia infortunistica come pacificamente osservato dalla giurisprudenza di legittimità citata nella motivazione della sentenza di primo grado) risulta accertato altresì: 1. che le lesioni del Fallica sono state causate da una caduta dello stesso dall'autocisterna

sulla quale era salito per l'approvvigionamento idrico all'interno delle bocche (bocche) che la struttura contenitrice presentava sulla sua sommità, caduta verificatasi per lo scivolamento sul piano della struttura siccome bagnata a seguito dell'erogazione idrica promanante dal tubo di approvvigionamento finendo così sul piano del calpestio; 2. che la circostanza -evidenziata dalla difesa dell'imputato- che al momento del fatto Fallica Vincenzo indossasse le scarpe antiinfortunistiche, la tuta ignifuga ed i guanti per il trasporto di gas liquido non esime da colpa il datore di lavoro perché quegli indumenti erano del lavoratore che li utilizzava per la propria progressiva attività lavorativa di trasporto di bombole di gas ma non erano quelli antiscivolo necessari per l'attività specifica che si stava apprestando a compiere su disposizione dell'imputato.

La Corte territoriale dà anche atto che la responsabilità dell'odierno ricorrente si palesa in esito all'istruttoria dibattimentale ed agli accertamenti all'uopo espletati dall'Ispettorato del lavoro perché i necessari dispositivi di protezione antiscivolo (indicati nel capo di imputazione) non erano quelli richiesti per l'attività che in quel momento stava compiendo il lavoratore sull'autocisterna e che avrebbe dovuto fornirgli il Rutigliano quale datore di lavoro ma erano quelli che Fallica Vincenzo era solito utilizzare per la diversa attività lavorativa di trasporto di bombole di gas ed anche perché, dalle modalità con cui è avvenuto il sinistro, l'imputato non aveva informato il predetto lavoratore, in violazione della normativa antiinfortunistica sopra citata, dell'esistenza dell'apposito sistema di protezione anticaduta del tipo "parapetto ripiegabile a pantografo" che avrebbe dovuto essere aperto a compasso dallo stesso dipendente e bloccato in posizione eretta di apertura proprio al fine di proteggerlo dalla caduta e di eventuali scivolamenti.

Fallica Vincenzo – come si legge in sentenza- non era stato all'uopo informato ed istruito essendo salito sull'autocisterna in quel particolare frangente temporale (anche se non era quella la mansione tipica che avrebbe dovuto svolgere dovendosi occupare della distribuzione delle bombole insieme al di lui padre) su disposizione dell'imputato Rutigliano Giuseppe che gli aveva detto solamente "sali, apri il bocchettone e riempiamo la cisterna".

6. La declaratoria dell'estinzione del reato per intervenuta morte del reo comporta, infine, anche il venire meno delle disposte statuizioni civili, in quanto la morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale penale, che del rapporto processuale civile nel processo penale, e determina, di conseguenza, anche il venire meno delle eventuali statuizioni civilistiche senza la necessità di una apposita dichiarazione da parte del giudice penale (cfr. Sez. 3, n. 47894 del 23/03/2017, Modica, Rv. 271160; Sez. 3, n. 5870 del 2/12/2011 dep. 2012, F. Rv. 251981).




P.Q.M.

Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nella intestazione della sentenza impugnata nel senso che la data di nascita di Rutigliano Giuseppe deve essere indicata nel 9 settembre 1957 e non nel 9 settembre 1949. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell'imputato.

Così deciso in Roma il 27 maggio 2021

Il Consigliere estensore

Vincenzo Pezzella



Il Presidente

Giacomo Pumu

